Sospensione del «passaporto ZP» (zona protetta) e conseguente blocco della commercializzazione delle piante di un vivaio

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I 27 gennaio 2016, n. 115 - Di Nunzio, pres.; Pasi, est. - Società Agricola Vivai Rosatti di Gennaro ed Emi Rosatti & C. Società Semplice (avv. Baccarini) c. Regione-Emilia Romagna (n.c.).

Produzione, commercio e consumo - Azienda agricola - Vivaio - Sospensione del «passaporto ZP» (zona protetta) e conseguente blocco della commercializzazione di tutte le piante - Risarcimento dei danni - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

L'Azienda agricola ricorrente chiede la condanna della Regione Emilia-Romagna al risarcimento del danno subito per avere la Regione erroneamente sospeso la certificazione ZP (zona protetta) del proprio podere n. 612/26 in Ostellato (FE), Valli del Mezzano, zona 15 nord-ovest, certificazione che garantisce, per quanto di interesse, la esenzione da malattie pericolose quali l'Erwinia amylovora (comunemente nota come "colpo di fuoco batterico").

Le zone protette certificate ZP sono isole protette all'interno di più vaste aree non attestate esenti dall'infestazione.

La Regione avrebbe errato nel sospendere in data 14.11.03 la certificazione per tutto il vivaio (2993 piante) a seguito di prelievo ed esito batteriologico positivo effettuati su sole due piante, tant'è che tutte le altre sono poi risultate sane in sede di CTU 24/1/05, disposta dal giudice civile nel giudizio 8648/04 risarcitorio davanti al medesimo (dichiaratosi carente di giurisdizione) e poi riassunto avanti questo Tribunale.

Inoltre il prelievo è stato effettuato senza preavviso, senza contraddittorio, e con modalità che non hanno consentito all'azienda di contrapporre proprie analisi.

Poiché la certificazione accresce sensibilmente il valore di mercato delle piante, rispetto ad analoghi individui provenienti da vivai non certificati, la sospensione ha determinato danno da perdita di valore e commerciabilità, caduta di immagine e/o inadempimenti di forniture già promesse, danni che la ricorrente quantifica in complessivi euro 401.434 come da dettagliata CTP, allegato 5 al ricorso.

Non costituita la Regione Emilia-Romagna, la causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza.

Va premesso che la certificazione ZP (Zona protetta), come del resto riconosce la stessa azienda agricola ricorrente, non si riferisce alla condizione sanitaria della singola pianta impiantata e commercializzata, ma, conformemente al suo tenore letterale, attesta la provenienza della stessa da coltivazione o zona delimitata efficacemente protetta dal rischio di infestazione nella sua interezza.

Tale circostanza è pacifica in causa, e dà conto della piena compatibilità, e mancanza di contraddizione, tra l'accertamento della malattia in sole due piante su 2993, e la sospensione del certificato di esenzione relativamente a tutte quelle del vivaio (benché successivamente risultate sane in sede di CTU disposta dal giudice civile e depositata in maggio dell'anno 2005).

Viceversa, l'accertamento di due piante infette sembra al Collegio logicamente e necessariamente escludere che potesse continuare a mantenersi efficace l'attestazione di area esente per l'intera coltivazione, che nel suo complesso (cui – ripetesi – si riferisce la definizione di ZP) non poteva più considerarsi protetta con successo.

Ciò destituisce di fondamento la censura di sproporzione tra l'oggetto circoscritto dell'analisi di laboratorio e l'ampiezza della sospensione per l'intero vivaio.

La ricorrente lamenta anche la illegittimità del prelievo e dell'analisi, perché effettuati in assenza di contraddittorio e garanzia di difesa, in quanto svolti senza preavviso e senza rilascio del campione d'uso all'interessato per eventuali controanalisi, né conservazione del terzo campione di riserva, da utilizzarsi in caso di discordanza (o comunque incertezza) degli esiti delle analisi dell'ufficio e della parte privata.

Tuttavia, tale censura di natura procedimentale, che certamente rileverebbe in un giudizio sulla legittimità dell'atto, non riverbera ex sé conseguenza alcuna in termini di attendibilità o meno dell'esito dell'analisi, che in giudizio la parte avrebbe potuto ugualmente contestare (ma non ha fatto) almeno con un principio di prova costituito da controanalisi private, effettuate, in mancanza del campione d'uso, su materiale prelevato dalle stesse due piante prima della loro distruzione, per la quale vennero anzi concessi dieci giorni di tempo dalla comunicazione dell'esito dell'analisi batteriologica (cfr. verbale n. 32/330 in data 11.11.03, doc. 6 della ricorrente), più che sufficienti per confutare l'analisi dell'ufficio.

In mancanza di alcuna confutazione, sotto il profilo sostanziale, dell'esito positivo della analisi batteriologica, non vi è nesso di causalità tra la dedotta illegittimità procedimentale e il danno da sospensione del certificato ZP, il cui risarcimento esigerebbe invece la formulazione di un attento giudizio probabilistico di mancanza del presupposto sostanziale della sospensione, che viceversa non è stato nemmeno contestato con un principio di prova.

Pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Nessun provvedimento sulle spese, in quanto l'amministrazione non si è costituita.



(Omissis)

